

DEŽELNA USTAVA IN NAČELO PREDSTAVNIŠTVA V ISTRI V DOBI RESTAVRACIJE

Pierpaolo DORSI

dr., arhivist Državnega arhiva v Trstu, 34139 Trst, La Marmora 15, IT
dott., archivista dell'Archivio di Stato di Trieste, 34139 Trieste, Via La Marmora 15, IT

IZVLEČEK

Prispevek obravnava razpravo, ki jo je Osrednja dvorska komisija za organizacijo l. 1817 sprožila o problematiki deželne ustroja, ki naj bi ga uvedli v Avstrijskem primorju. V razpravi so sodelovali tudi istrski odličniki (njihova mnenja so objavljena v prilogi). Poudarjen je inovativni značaj v predlogih o deželni ureditvi Istre, kar je posebno razvidno, če predloge iz Istre primerjamo s predlogi tržaških in goriških oblasti, ki so ponujali ohranitev starega upravnega ustroja.

Avstrijska vladavina je Istri prinesla skoraj stoletno stabilnost po petnajstih letih burnih sprememb političnega režima in teritorialne ureditve, ki so bile vzrok, da je bila regija ne malokrat predmet trgovanja v igrah evropskih diplomacij, sproženih z Napoleonovimi osvajanji. Poleg tega je avstrijska vladavina pomenila za Istro začetek dokaj dolgega obdobja, ko je, po mnogih stoletjih razdeljenosti, bila v celoti zedinjena pod isto državno zastavo. V tem stabilnem obdobju se je pojavil problem vključevanja Istre, in Avstrijskega primorja nasploh, v pokrajinsko ureditev Avstrije; z drugimi besedami, problem uvajanja deželne ustave (*Landesverfassung*), ki so jo druge nanovo osvojene pokrajine, kot npr. Tirolska in Kranjska, ponovno dobile ravno med l. 1816 in 1818.

Pobudo je dala Osrednja dvorska komisija za organizacijo (*Central-Organisirungs-Hof-Comission*), ki je bila ustanovljena l. 1814 z natančno določeno nalogo preučevanja pravno-administrativnih problemov, povezanih z vključevanjem pravkar osvojenih pokrajin pod habsburško krono. Komisija je z dekretom 18. junija 1817¹ vladl Avstrijskega primorja ukazala obnoviti ali, če je potrebno, *ex novo* uvesti ustrezno obliko pokrajinskega ustroja bivših Ilirskih provinc. Tržaška vlada naj bi na

podlagi dokumentov in mnenj, zbranih na sedežu, prispevala predloge za uresničitev navedenega cilja.

S temi stvarmi se krajevno zgodovinopisje ni podrobneje ukvarjalo; problematika je obravnavana predvsem v zvezi s položajem Trsta, ki pa je bil bistveno drugačen od ostalih delov Primorja, pa tudi viri, ki so bili dostopni tedanjim avtorjem², so danes več kot nezadostni.

Komisija je zaradi posebnega položaja Primorja pri sestavljanju dekreta iz l. 1817 obravnavala možnost spremembe za avstrijsko pokrajinsko ureditev tradicionalnih³ deželnih stanov; predočili so možnost različnih rešitev znotraj pokrajine, razmišljali so celo o uvajanju predstavniškega sistema, resda po vzoru pravkar sprejete za Lombardsko-Beneško kraljestvo⁴, a s popolnoma drugačnim zgodovinsko-institucionalnim izhodiščem. Skoraj kot bi Komisija za organizacijo vnaprej hotela rešiti mnoga vprašanja, ki bodo pomenila dejanske ovire pri uveljavljanju ukrepa v pokrajini, kjer beseda "restavrirati" ne more povsod imeti istega pomena in kjer prav tako ni moč enoznačno razlagati pojma "tradicionalna ureditev".

Omenimo samo, da so stare cesarske posesti tvorile le del pokrajine in da tradicionalno javno pravo na teh

- 1 Archivio di Stato di Trieste (AST). C.K. vlada Avstrijskega primorja, splošni akti. ovojnica (b) 1666, snopić (f.) 1/8, n. 11733/1817: dekret št. 7478.
- 2 Kandler P.: *Storia del consiglio dei patrizi di Trieste dall'anno 1382 all'anno 1809 con documenti*, uredil G. Cervani, Trst, Cassa di Risparmio, 1972, str. 342-346; Löwenthal J.: *Geschichte der Stadt Triest, II*, Trst, Osterr. Lloyd, 1859, str. 164-165.
- 3 Prim. Brunner O.: *Terra e potere. Strutture pre-statali e pre-moderne nella storia costituzionale dell'Austria medievale*, Milano, Giuffrè, 1983, str. 561-629.
- 4 Prim. Meriggi M.: *Il Regno Lombardo-Veneto*, Torino, UTET, 1987, str. 33-105.

področjih (Gorica, Trst, notranja Istra) ni bilo več združljivo z novim avstrijskim metternichovskim centralističnim upravnim ustrojem.

Poleg tega so samo bivša beneška Istra, gradiško in del goriškega območja v okviru Kraljevine Italije za kratek čas poznali moderno, poslaniško ustavno ureditev - pa čeprav so poslanci lahko bili samo pripadniki najožje meščanske elite in je vrhu tega avtoritarni in centralistični napoleonski režim dušil vlogo ustavnih organov.

Paradoksalno je, kar je iz opisanega stanja razvidno, da je edini kohezivni dejavnik na zgodovinsko-institucionalni ravni možno iskati ravno v času Napoleonovega režima, ki je, čeprav samo za kratek čas, pod isto upravo in istim zakonikom združil ozemlja, ki so sedaj tvorila Avstrijsko primorje. Iz teh razlogov se je torej zdela možna predpostavka, da se v Avstrijskem primorju uvede popolnoma nov ustroj, podoben ustroju v beneških in lombardskih provincah leta 1815.

Ena izmed alternativ, omenjenih v dekretu Komisije za organizacijo, je postala legitimna z določilom vlade Avstrijskega primorja, ki ji je tedaj predsedoval grof Chotek. Taka opredelitev, prav gotovo inovativna in pogumna, je najbolj razvidna iz navodila⁵, ki je bilo skupaj z dekretom poslano oblastem v neposredni pristojnosti vlade: v listini se sprejemanje sistema po lombardsko-beneškem vzorcu ocenjuje "kot zelo zaželeno"; dodatno navodilo glede na dunajski dekret je bil tudi nasvet, da se je za "utemeljene informacije" o stari krajevni ureditvi treba obrniti na "najbolj izobražene ljudi v regiji". Tako je razprava, ki so jo sprožila dunajska ministrstva, začela teči v nepričakovano smer, širila se je od uslužbenecv do predstavnikov razreda odličnikov, ki so, čeprav sedaj že izključeni iz vseh vladnih institucij, bili še vedno najbolj legitimni lokalni sogovorniki za vzpostavitev dialoga z osrednjimi oblastmi.

Navodilo, ki ga je vlada Avstrijskega primorja razposlala 5. julija 1817, je bilo neposredno naslovljeno na predsednika Magistrata v Trstu in na funkcionarje v upravnih telesih štirih primorskih okrožij: med njimi sta bila istrski in reški okrožni glavar Ludwig von Rassauer in Joseph von Weingarten. Von Rassauer je svojčas interpeliral dvoje izmed najkompetentnejših mož v Istrskem okrožju, Koprčana grofa Giovannia Tottoa, bivšega predsednika začasne komisije, ki je bila nadrejena deželni vladi po ponovni avstrijski okupaciji, in markiza Giovannija Paola Polesinija, Porečana, člana iste komisije⁶; obrnil se je tudi na enega izmed "najbolj uglednih in omikanih funkcionarjev" v provinci, Feliceja Lanzija, okrajnega komisarja v Piranu. Ugledniki, s katerimi so se

posvetovali, so podali pismena mnenja različnih vrednosti in obsega, poslana skupaj s poročilom, ki ga je okrožni glavar poslal vladi Avstrijskega primorja 18. oktobra 1817.⁷

Z analizo poročil in mnenj raznih predstavnikov lokalnih oblasti, poslanih na vlado Avstrijskega primorja med avgustom in oktobrom 1817 kot odgovor na dekret z dne 5. julija, je očitno, da mnenja niso bila enotna. Iz Trsta in Gorice je prišla prošnja za vzpostavitev take krajevne ureditve, ki bi bila čim bolj zvesta stari; zato bi bili predlogi tržaških in goriških oblastnikov in uglednikov, čeprav navdihnjene z isto restavratorsko vneto, v primeru realizacije nezdružljivi. Nasprotno pa precejšnje stopnjo enotnosti kažejo teksti iz istrskih pokrajin; iz njih je razvidno, da so sprejeli in, čeprav na različne načine, oblikovali predpostavko, ki jo je bila priporočila že vlada, o lokalnem upravnem sistemu, ki naj bi bil urejen po kriterijih večstopenjskega skupščinskega zastopstva, enotnega za celotno provinco, in ki bi ga po mnogih merilih bilo mogoče primerjati z lombardsko-beneškimi kongregacijami. Skratka, iz poročil in mnenj, ki so prispela na naslov vlade Avstrijskega primorja iz istrskega in reškega okrožja, ni videti nobenega obžalovanja za postavami stoletne beneške vladavine - nasprotno, niso redke ostre kritike na njihov račun. Tako, na primer, po mnenju okrožnega glavarja na Reki Weingartena⁸, ki je imel v svoji pristojnosti vzhodni del bivše beneške Istre, "so beneški plemiči zlorabljali svoje posebne pravice, da bi zatirali druge stanovne in so bili vzrok sporom in sektašenjem". Nekateri, ki so, kot npr. Polesini, predlagali, da se v Istri ponovno ustanovijo občinski sveti v tradicionalni aristokratski obliki, "kar bi iz brezdolja potegnili mnogoštevilno krdelo plemičev in meščanov, ki so sedaj videti kot tujci v lastni domovini, nekoristni za družbo in v breme državi", so v mestnih skupščinah videli zasnovo povsem novega upravnega sistema, utemeljenega na hierarhični ureditvi teritorialnih okrožij.

Osnutki za novo deželno ureditev, ki so prihajali iz Istre, so bili očitno navdihnjene z ustavnim sistemom v Kraljevini Italiji. Felice Lanzi je na primer cenil dejstvo, da je italijanska ustava dodelila suverenost "vsem državljanom": "nadarjenost in sposobnost", in ne več "kri, naslov ali kako drugo naključno dostojanstvo", sta odpirali vrata za vstop v politična telesa; Istra je pod ilirskim režimom "izgubila vse, kar je koristnega in spodobnega imela v Kraljevini Italiji, tudi lastne državne zastopnike".⁹ Tudi Polesini, ki ni kazal pretirane naklonjenosti do novotarij po francoskih vzorcih, je usmerjal svoje kritične puščice predvsem proti egalitarizmu, vsiljevanemu v prvi

5 AST: glej zgoraj, bel. 1.

6 Stancovich P.: *Biografia degli uomini distinti dell'Istria*, III, Trst, Marenigh, 1829, str. 235-241.

7 AST. C.K. vlada Avstrijskega primorja, Splošni akti. b. 1666, f. 1/8, št. 19542/1817. Vsebina treh mnenj (Totto, Polesini in Lanzi) je objavljena v dodatku k temu članku.

8 AST. *Ibidem*, št. 16386/1817.

9 Kot departma Kraljevine Italije je Istra volila trinajst zastopnikov: šest veleposestnikov, dva izobraženca in pet trgovcev.

fazi okupacije, medtem ko se je glede na italijanski sistem omejil na poudarjanje v glavnem formalne vloge, ki so jo v praksi imela različna telesa; ta naj bi izražala narodno suverenost: "njihov položaj, ki je bil na videz lep in ličen, je bil v jasnem nasprotju z dejavnostjo, ki so jo opravljali".

Za razliko od Tržačanov in Goričanov, Istranom ni bilo težko zasnovati skupščinskih zastopstev, ki bi bila v celotnem Primorju urejena na enak način. Bilo je več predlogov, od najzapletenejših, ki so predvidevali popolno preslikavo pravkar uvedenega ustroja v Lombardiji in Benečiji, to je pravilno hierarhijo, sestavljeno iz občinskih svetov, pokrajinskih svetov s sedežem v glavnih mestih okrožij in osrednjega sveta s sedežem v Trstu (Tottojevo in Polesinijevo mnenje), do predlogov, ki so predvidevali dve predstavniki stopnji: pokrajinska združenja okrožnih in okrajnih odposlanstev, brez osrednjega svetovalnega telesa (Rassauerjevo poročilo) ali pa pokrajinska odposlanstva za vsako okrožje in eno osrednje odposlanstvo (Lanzijevo mnenje). Vsi interpelanti so skupščinam namenili predvsem svetovalne dolžnosti; iz odrekanja kakršnekoli normativne ali samoregulatorne oblasti skupščinam (Weingartnovo poročilo) je razvidna bojazen, da ne bi prišlo do prevzemanja pristojnosti, ki spadajo pod neposredno državno oblast. To pa še vedno ne pomeni, da se telesa v ustanavljanju ne morejo zasnovati tudi kot središča, ki bi pospeševala gospodarski in kulturni napredek pokrajine (posebno Polesinijevo mnenje).

Vse obravnavane možnosti nesporno kažejo na predstavniki značaj političnih teles. To pomeni, da nobena kategorija podložnikov ne sme imeti osebnih pravic, ki bi ji omogočale sodelovati na krajevnih skupščinah; niso predvideni splošni skupščinski sklici ali zbori pripadnikov privilegiranih razredov; samo upoštevajoč razne volilne mehanizme, je mogoče predlagati kandidate, ki jih suveren potrdi. Weingarten, ki je ponudil kompromis med ustavo stanovskega in poslanskega tipa, s svojimi nastopi jasno kaže, da je tudi sam bolj naklonjen drugi rešitvi; spomin na nekdanje zборе je v njegovem načrtu ohranjen v skupščini posestnikov modre krvi, ki naj bi se sestajala ob predsedovanju pokrajinskega guvernerja in to samo za izvolitev lastnih kandidatov v svete.

Ponujene so bile različne možnosti za rešitev najbolj perečih problemov za ureditev volilnih teles in skupščin. Po Rassauerjevih in Polesinijevih predlogih sta aktivna in pasivna volilna pravica dodeljeni obema razredoma posestnikov, plemiškemu in neplemiškemu, ki sta tvorila dve različni volilni okrožji. Weingarten, po vzoru na lombardsko-beneški sistem, je predlagal celo tretje volilno okrožje, ki bi bilo sestavljeno iz posestnikov iz mest. Za dodelitev pasivne volilne pravice je Lanzi predvidel samo premoženjske kriterije; glede aktivne volilne pravice pa se je njegov sistem presenetljivo približal univer-

zalni moški volilni pravici: kandidate za deželna odposlanstva bi neposredno volili družinski poglavarji posameznih vaških komunov, združenih v soseske; isto volilno telo bi imenovalo tudi kandidate za osrednje odposlanstvo, vendar posredno. Po Tottojevem predlogu, ki bi ga lahko označili za najbolj skrajnega, bi se tudi pasivna volilna pravica prenesla, vsaj za komunske svete, na vse družinske poglavarje, ne glede na premoženje ali stopnjo izobrazbe. Avtor predloga je bil prepričan, da bi "veriga, ki gre od kmetovalcev do najvišjih podložniških stanov, bila še kako koristna za povezovanje osebnih in javnih interesov".

Če primerjamo predloge istrskega plemstva in oblastnikov o novem upravnem ustroju Primorja iz leta 1817 z ustreznimi projekti iz Trsta in Gorice, ni težko razbrati, da so prvi na višji politični stopnji, in skoraj bi lahko rekli, da merijo na ustavno bodočnost avstrijske monarhije. Medtem ko so tržaške in goriške tradicionalne elite prežete z osamosvojitvenimi težnjami, za katere v Metternichovi centralistični avstrijski monarhiji ni prostora, se istrski odličniki zavedajo, da nova organizacija ne more temeljiti na stari ureditvi, temveč ravno nasprotno. V istrskih predlogih je vidna tudi velika pozornost, ki so jo tamkaj posvečali institucionalnim mehanizmom, čeprav je bila zavest o gospodarskih in družbenih dejavnikih, ki vplivajo na ureditev teh mehanizmov, na nizki ravni. Kakor si že bodi, te listine sodijo v evropsko konstitucionalistično kulturo, ki je vzklila v razsvetljenskih vrveh in se pozneje ohranjala v interesih, katerim so avtorji morali slediti zaradi pogostih ustavnih reform v Franciji in drugih deželah iz tega kroga v časih velikih sprememb, ki so se bile na evropski politični sceni pravkar zaključile.

Preidimo sedaj k epilogu teh sprememb, ki so, čeprav brez stvarnih posledic, imele vzoren potek. Komaj marca leta 1818, skoraj leto dni po začetku postopka, je vlada Avstrijskega primorja poslala na Dunaj svoje poročilo skupaj s poročili in mnenji, ki jih je dobila od krajevnih oblasti¹⁰ o bodoči ureditvi pokrajine. V poročilu je zanjana možnost, da bi nova ureditev lahko temeljila na starih vzorcih - tudi na področjih, kjer so vrsto stoletij, kot npr. v Goriški pokrajini, Trstu in Reki, Habsburžani imeli dedno pravico. V skladu z "duhom časa" in spremenjenimi pravnimi razmerami v posameznih primorskih pokrajinah je bilo treba nov sistem utemeljiti po predstavniki načelih. Predloženi poslanski sistem bi bil enoten za celotno pokrajino; močno bi vplival na zedinjenje narodov, ki jih je zgodovina razdelila, in prispeval k izboljšanju njihovega medsebojnega razumevanja in k urejanju resničnih skupnih interesov.

Predlog deželne ustave, ki ga je oblikovala vlada Avstrijskega primorja, vsebuje dobršen del večkrat omenjenega poročila okrožnega glavarja Josepha von Weingartna, čigar predlog v marsičem temelji na sistemu, ki je

10 AST. C.K. vlada Avstrijskega primorja, Splošni akti. b. 1666, f. 1/8, n. 5337/1818.

veljal v Lombardsko-Beneškem kraljestvu. Predlog je predvideval Osrednje združenje s sedežem v Trstu in štiri pokrajinska združenja, ki so ustrezala Goriškemu, Istrskemu, Reškemu in Karlovškemu okrožju. Pet teles je imelo pravico na lastne predstavnike v združenjih: posestniki modre krvi s posebnimi gosposkimi pravicami, posestniki modre krvi brez posebnih pravic, neplemiški posestniki, mesta (Trst, Gorica, Koper, Reka, Bakar, Karlovac) in pripadniki trgovskega stanu iz Trsta, Karlovca in z Reke. Eden od pogojev za izvolitev je bilo premoženje, ki za člane Osrednjega združenja ni smelo biti manjše od štiri tisoč forintov; z olajšavo, ki je lombardsko-beneški sistem ni poznal, je spodnja premoženjska meja za predstavnike neplemiških posestnikov padla na tisoč forintov.

Projekt, ki je že tedaj predvideval ustanavljanje pokrajinskega poslanstva za Istro, čeprav le svetovalnega značaja, ni bil nikoli realiziran. Kot je znano, je v prvi polovici XIX. stoletja v Primorju še naprej veljala administrativna, ne pa tudi ustavna ureditev, značilna za avstrijske province.

Glavni razlog za opustitev oblikovanja deželne ustave za Avstrijsko primorje je vsekakor ukinitvev Osrednje dvorske komisije za organizacijo konec leta 1817¹¹; ukrep pomeni konec začasnega režima uprave v zasedenih pokrajinah. Toda niti nasprotje med ureditvijo predstavnškega tipa, ki so jo načrtovali za Avstrijsko primorje, in ustavno ureditvijo stanovskega tipa, ki je veljala v

drugih deželah naslednicah, še posebej na Kranjskem, pokrajini, ki je bila z Avstrijskim primorjem povezana zaradi skupne pripadnosti Kraljevini Iliriji, ni moglo ostati brez vpliva, kar vsekakor zakonodajalcu ni ušlo. Težave so bile tudi v zvezi z možnimi ozemeljskimi deformacijami pravkar ustanovljene province, do katerih bi lahko prišlo, če bi se ugodilo madžarskim poskusom ponovnega uvajanja pristojnosti, ki jih je Ogrska že dlje časa zahtevala v karlovškem in, delno, reškem okrožju. Leta 1822 je prišlo do aneksij, ki jih je bila zahtevala Ogrska, je odsotnost deželne ureditve omogočila, da se primorske meje ustrojijo z enostavnim odlokom osrednje uprave; enako se je zgodilo pri reorganizaciji razmejitev med okrožji in okraji v pokrajini, ki je trajala več let, od l. 1825 naprej.

Poskus ustanavljanja skupščinskih zastopniških teles v raznih območjih Primorja - že v času avstrijske vladavine - ki se je zaradi vseh svojih nasprotij in zadržkov končal s popolnim neuspehom, lahko imamo za protidokaz izrazitih regionalnih posebnosti v okviru izumetničenega upravnega ustroja, ki so ga na tem prostoru Francozi vsilili proti koncu Napoleonove dobe. Posebnosti istrske regije so dobile poseben pomen v razpravi o deželni ustavi med letoma 1817 in 1818; no, treba je bilo počakati na ustavo iz leta 1849, da bi te posebnosti bile prvič delno priznane na ustavni ravni; vendar je šele z listino (*patent*) z dne 26. februarja 1861 bila mogoča dejanska uvedba avtonomne uprave v Istri.

DOCUMENTI¹²

1 - 6 agosto 1817. Giovanni Paolo Polesini comunica al capitano del circolo Rassauer il suo parere su di una futura organizzazione provinciale per l'Istria.

All'inclito imp. r. Capitaniato circolare dell'Istria

Con sapientissimo consiglio Sua Maestà, avendo nella grandezza del suo Imperio separato le più lontane e differenti provincie, erigendole in Regni, vuole concedere a ciascuno di essi una peculiare civile costituzione, relativa al genio degli abitanti, alla natura del clima, del suolo e della geografica sua posizione, seguendo così il naturale sistema della unità dei generali principij e della varietà delle particolari modificazioni.

Della Liburnia, della Japidia e di parte del Norico egli ha già rinovato l'antico illustre Regno Illirico, aggiungendo l'Istria, antica ed estrema porzione d'Italia, ora però come per natura così per governo giustamente ad esso ricongiunta.

Volendo dunque la Maestà Sua impartire al ricomposto Regno marittimo, che fronteggia l'Imperio, una uniforme costituzione rappresentativa, che vieppiù stringa li vincoli della sudditanza, faciliti la esecuzione delle paterne sue providenze e promova la loro prosperità, nell'estendere il mio debole ma ingenuo parere seguirò nell'ordine la norma degli articoli che mi furono proposti colla venerata commissione 26 luglio a.c. n°5664.

QUESITO 1°: Fu nell'Istria sino al 1813 qualche costituzione rappresentativa? Sarebbe d'uopo separare epoca da epoca, facendo conoscere qual sia stata la differenza fra li diversi reggimi, veneto, austriaco, italico e illirico-francese.

RISPOSTA: L'Istria fino all'epoca della cessazione della Veneta Repubblica ed alla interruzione del governo provvisorio 1805, da tempo assai remoto si conservò costituita in civili rappresentative comunità. Non è possibile di fissar nelle tenebre dei tempi barbari l'origine precisa, e molto meno di produr documenti autentici di questa istituzione.

11 Vladoarjev odlok od 24. decembra 1817.

12 AST. I.R. Governo del Litorale, Atti generali. b. 1666, f.1/8, n. 19542/1817. La trascrizione conserva fedelmente le particolarità linguistiche e grafiche degli originali; una normalizzazione è stata operata esclusivamente nella punteggiatura e nell'uso delle maiuscole.

Forse che, costituita ai tempi della Repubblica e del Romano Impero in colonie (Tergeste e Pola) ed in municipj (Parenzo ed Egida), abbia conservato, nella barbarica universale sovversione, il germe di questa civile libertà.

Anche sotto l'Imperio Greco sembra che conservasse una civile rappresentativa costituzione, poichè esiste fra le lettere di Cassiodoro, ministro dell'esarca residente in Ravenna, la celebre lettera ai provinciali dell'Istria, che la descrive deliziosa regione, ornamento e sostegno dell'Imperio d'Italia.

Ragion poi vuole che quando, lontani gl'Imperatori romano-germanici ed occupati nelle eterne querele dei Papi e coi potenti vassalli, le città d'Italia, nell'undecimo secolo, si eressero in comunità con giurisdizione municipale, anche nell'Istria siasi propagato questo privilegio.

Diventata feudo, prima dei duchi di Merania e poi dei patriarchi di Aquileja, si mantenne in questo civico sistema e sussistono ancora li statuti proprj di ogni città marittima e mediteranea, che dimostrano il municipale reggime.

In tale condizione quasi libera le comunità, mal difese dai patriarchi da piraterie e da incursioni, l'una dopo l'altra si dedicarono con patti alla potente allora Repubblica di Venezia, che poi o la confermò o la modificò, secondo lo spirito e la forma della sua aristocrazia ereditaria.

La nobiltà dominante riteneva la suprema autorità politica e giudiziaria; la nobiltà e la cittadinanza delle suddite città maggiori e minori aveva il governo economico della loro patria ed il popolo l'amministrazione delle sue chiese.

Quindi teneva la provincia d'Istria divisa e costituita in tante comunità, quante sono le città e terre murate, le quali avevano un consiglio civico aristocratico ereditario, le di cui annue cariche presiedevano gratuitamente e per dover patriottico alle amministrazioni economiche delle rendite comunali, all'annona, ai viveri, alla sanità, alla polizia, alla formazione dei testamenti, dei contratti e delle notificazioni, sotto la dipendenza dei Veneti Rappresentanti.

Avevano anche anticamente li capi di esse comunità, denominati giudici, la prerogativa di giudicare in prima istanza unitamente al Veneto Rappresentante, prerogativa che fino ai nostri tempi non si è conservata che a Parenzo ed a Pola.

Però sotto questa Repubblica, di sua natura gelosa, era tenuta rigorosamente ferma questa isolata costituzione, a segno ch'era una colpa ogni tentata intelligenza ed unione; da che succedeva che non vi fosse neppur idea di spirito pubblico, e che non mai si reclamasse contro quelle leggi restrittive della libertà di commercio dei suoi prodotti, ond'è restata una povera mal coltivata e poco popolata provincia, quando, per sua singolar natura ferace di molteplici preziosi prodotti, potrebbe essere florida, ricca e popolatissima.

Governo austriaco provvisorio: Questo governo ha conservato le comunità colle loro antiche attribuzioni e nelle città principali aveva istituito, in luogo dei Veneti Rappresentanti, Direzioni Politiche-Economiche, ed in quella di Parenzo anche colla facoltà giustiziale, e nelle altre terre murate aveva stabilito giudici summarj.

Sciogliendo poi i ceppi del suo commercio, conservò il vario sistema di finanze, consistente precipuamente nelle diverse rendite delli veneti mutabili podestà, le quali in vece di passare a Venezia erano incassate dall'Erario della provincia.

Convien dire a lode e lume del vero che sotto questo reggime la provincia era volta a gran passi al suo risorgimento ed alla sua prosperità.

Governo francese, italico, illirico: Sopravenuto questo governo, con li seducenti principj democratici, abolita la nobiltà ed ogni sociale gradazione, furono da esso pur abolite le comunità, li consigli civici aristocratici, e sostituite le municipalità e li consigli comunali, eleggibili da ogni classe degli abitanti, ma non già eletti dal numero degli uomini probi, zelanti e intelligenti, onde sapessero concepire e potessero promuovere il comun bene.

Soppressa ancora una molteplicità di piccoli dazj, le diverse rendite dei reggimenti e le decime ecclesiastiche, fu prescritto un sistema uniforme d'imposizioni indirette e la generale contribuzione diretta, la di cui tassazione fu commessa alle municipalità, che, senza cadastro, non potevano mai eseguirla con giuste misure e proporzione.

Furono anche istituiti consigli dipartimentali e distrettuali, che formarono in apparenza appunto la costituzione rappresentativa di cui si tratta, ma, non ben determinate le loro ispezioni e riduzioni, era quasi nulla la loro attività; sicchè tutta la pubblica amministrazione era assorbita dal prefetto e dai suoi delegati, demandata alli podestà municipali la semplice esecuzione delle loro ordinanze.

Erano finalmente stabiliti collegi elettorali dei possidenti, dei dotti, dei commercianti ed il senato consulente, che non era mai consultato, fra li quali aveva l'Istria li suoi individui, e per quanto fosse specioso e decorato il loro grado, era pur quasi nulla la sua attività, nè esercitavano la funzione rappresentativa per cui sembravano istituiti.

Il governo illirico non ha portato mutazioni essenziali nella costituzione organica, se non che, facendo andare in obblivione li sud. ti corpi rappresentativi, serbava la sembianza più di semplice governo militare che di politica graduata reggenza.

Governo austriaco permanente: Nota e vigente è la nuova organizzazione, che se non ha esplicitamente abolito la rappresentanza comunale dei consigli aristocratici e le gratuite accennate funzioni delle loro cariche, la ha però ristretta in un podestà, che non può solo abbracciare e sostenere la estensione e la importanza della rappresentazione.

QUESITO 2.DO: Avendo tal costituzione esistito, come e con quali modificazioni potrebbe essere attivata, ed in qual modo si potrebbe in tal caso introdurre una uniforme costituzione in quei paesi ove prima non esisteva, oppure sarebbe da darsi a tutte le provincie comprese ora sotto il nome di Littorale una comune rappresentativa costituzione, o piuttosto una tale rappresentazione quale fu introdotta nel Regno Lombardo Veneto colle erezioni di congregazioni provinciali e centrali.

RISPOSTA: Benchè non abbia esistito in realtà nel governo veneto, e solo in apparenza nel governo francese-italico, la costituzione rappresentativa nè di provincia nè di regno, pure la nuova costituzione politica del Regno Illirico sembra che esiga questa costituzione civile, cui un semplice cenno della potestà legislativa dell'augustissimo Sovrano può dare la più vigorosa creazione ed esistenza.

Ma perchè si potesse verificare e produrre il suo utile effetto converrebbe render, colla costruzione delle strade rotabili per ogni verso, facile e sicura la comunicazione fra di esse provincie, che ora per la loro asprezza sono dissociate e per tal modo ridurle a quella unità d'interessi e comunione di consiglio che forma l'essenza della rappresentazione. Nè si può dubitarne della sua utilità, perchè se la società degli uomini, da se imperfetti ed infelici, è sommamente utile e necessaria, quanto

più essa si stringe e si estende, tanto più diventa vantaggiosa a se medesima ed allo Stato.

E se il Sovrano per sua clemenza tiene aperto l'adito a qualunque persona dell'immenso numero dei suoi sudditi, la società di una provincia e di un regno si considera una persona morale, dotata delle medesime individuali qualità, alla quale in coerenza al med. mo principio vuole l'ottimo Sovrano accordare l'accesso. Se si potesse concentrare in un solo individuo il voto e il bisogno sincero ed universale di un regno e d'una nazione, sarebbe felice il Sovrano per poter con facilità e sicurezza regger e felicitare il suo popolo. Ma se ciò non è agevole nè sempre certo, restringendo il comun senso in alcuni scelti individui che lo verifichino e lo purifichino, può il Sovrano con mezzo di essi conoscere la universalità dei mali e dei beni per gli opportuni ripari e per le utili providenze.

Ma se questa concentrazione di voti giova al sovrano di un regno uniforme, sembra che diventi necessaria al Regnante di un vasto Impero, composto di regni differenti e nazioni diverse, acciocchè tutto dipenda dall'alto suo intendimento e dalla paterna sua sovrana volontà.

A queste ragioni positive si aggiungono le negative, che non si oppone contrasto d'interessi, come colle venete provincie, all'associazione di queste ora illiriche, anzi la diversità dei rispettivi prodotti concorre a formare un utile reciproco commercio ed a stringere la più perfetta corrispondenza. E se lo spirito del clementissimo Sovrano non spira che la pubblica felicità, donde sorge la possanza dello Stato, la costituzione, che porta al suo cuore li voti e li bisogni dei suoi sudditi popoli, non può che cospirare alle sue paterne sapientissime contemplazioni.

QUESITO 3. ZO: Quale sfera di attività sarebbe da assegnarsi ai singoli corpi rappresentativi o al corpo generale dei rappresentanti di tutto il Littorale, oppure alle congregazioni erette sull'esempio delle provincie italiche.

RISPOSTA: *Attività del consiglio provinciale*: Dovrebbero per sua propria utilità essere restituiti alla sua attività li consigli civici locali, richiamate le loro cariche all'esercizio dei differenti officj, materie ora abbandonate, ritraendo dall'ozio uno stuolo numeroso di nobili e cittadini che ora sembrano stranieri alla loro patria, inutili alla società e gravosi allo Stato. La rinovazione di questi antichi corpi sarebbe anche una specie di preparativo e d'istruzione per il provinciale consiglio.

Sua ispezione potrebbe essere la informazione sopra la qualità e quantità delle imposizioni tanto dirette che indirette, onde conservino li contribuenti sempre in istato di pagarle, il che ne forma la sua misura ed il suo limite; la sorveglianza a migliorare la rozza e infeconda agricoltura, sorgente della pubblica e privata prosperità, togliendo gli ostacoli e dando incoraggiamenti; la cura della costruzione e conservazione delle strade comunali rotabili, che favoriscono la coltivazione, il commercio e la maggior civilizzazione; la soprintendenza al buon andamento delle scuole popolari, che dirozzino il popolo rustico, quasi barbaro, e lo rendano più atto ad ogni meccanica sua funzione; e finalmente la revisione delle amministrazioni delle comunità, riconoscendo la legittimità e l'utilità delle passate e delle successive annue spese. Potrebbe tener le sue riduzioni e sessioni in un punto centrale della provincia com'è Parenzo, e sotto la presidenza dell'incl.o Capitaniato circl.e, al capo dell'annua sua visita del circolo.

Il consiglio generale, raccolto annualmente sotto la presidenza dell'ecc. so Governo nella capitale, potrebbe aver per oggetto le med. me, prese in un generale aspetto, e come in

grado di appello in caso di dispareri provinciali; e potrebbe avere principalmente la facoltà di proponere ogni progetto di miglioramento generale in ogni ramo dell'amministrazione pubblica del regno.

QUESITO 4.TO: In che dovrebbe e nell'uno e nell'altro caso consistere lo stato personale del corpo rappresentativo e dei subalterni necessarj impieghi.

RISPOSTA: *Deputati provinciali e generali*: Come il proprietario delle terre è il vero cittadino e lo spirito cittadinoesco è sempre in ragione delli possedimenti, così ogni capo di famiglia nobile e civile che paga cento e più f.ni di steura fundiaria, potrebbe concorrere a formare il consiglio provinciale. Da questo corpo poi a pluralità di voti potrebbero essere eletti tre soggetti, in conformita della geografica divisione della provincia fatta dal fiume Quieto e dal seno marittimo di Leme, e questi potrebbero servire a comporre il generale consiglio.

Deputati provinciali di ogni distretto e li deputati di ogni provincia dovrebbero avere la facoltà di eleggersi un segretario, un protocollista ed un scrittore di loro confidenza, eleggibile sempre dalla classe dei minori contribuenti (f.ni venti), onde anche questa avesse qualche parte all'assemblea.

QUESITO 5.TO: In qual modo dovrebbero supplire alle spese relative.

RISPOSTA: *Spese relative*: Niente è più naturale che siano tratte dalle casse delle comunità della provincia le diete da darsi ai rispettivi deputati e proporzionatam.te agl'inservienti subalterni. La spesa sarebbe utile alle casse med.me, poichè se vi è modo di rettificare la loro amministrazione, questo è il più valido, poichè congiunge nei revisori la rispettiva imparzialità, il disinteresse e la conoscenza delle cose.

Con queste esposizioni si spera di aver corrisposto ai determinati quesiti nei loro punti precisi e negl'indicati loro rapporti. Qualora un tal o miglior piano generale in via di massima fosse approvato, ogni sua parte dovrebbe aver un dettagliato regolamento in forma esecutiva. Così si desterebbe l'idea di spirito pubblico, di amor di patria, di onor e di gloria nazionale, nomi ignoti e sentimenti sconosciuti, e per tal modo la misera provincia potrebbe diventar parte principale del nuovo regno e degna di appartenere al grande, ottimo e beneficentissimo suo regnante Sovrano.

Parenzo, 6 agosto 1817

Gio. Paolo march. e Polesini

2 - 9 agosto 1817. Giovanni Totto comunica al capitano del circolo Rassauer il suo parere su di una futura organizzazione provinciale per l'Istria.

Nobile sig. r barone!

Felici quei sudditi dei quali li bisogni li voti possono giungere a piedi del Trono col mezzo di proprj scelti rappresentanti! Nel volere Sua Maestà che le provincie dell'Illirio riacquistino una costituzione rappresentativa, dà alle stesse la prova di affetto che dar possa un padre ai suoi figli. Gli Istriani rigenerati benediranno quella soave catena le cui anella riunendo utilmente gli interessi delle diverse classi degli abitanti congiungerà col bene dei privati il bene generale dello Stato.

Per servire ai di Lei ordini Le umilio la quì annessa riverente informazione, quale la potei conciliare con la brevità del tempo prescritto e sulla quale interpretai diversi di questi più stimati individui.

Nella prima parte Ella ritroverà descritte le passate costituzioni. Della veneta, oltre lo statuto municipale ed oltre li registri

delli consigli, non saprebbero esibire altri documenti. Di quella del regno d'Italia, che fu mantenuta anche nel poco tempo dell'incominciante governo illirico-francese, li fondamenti si ritrovano nelle qui unite sette stampiglie.

Le seconda parte riguarda la costituzione a cui potrebbesi aver in presente un qualche riflesso. Preferibile a qualunque piano si considera quello del Regno Lombardo-Veneto; a questo si riferisce il mio riverente progetto. Ella compatisca nel medesimo la mia buona volontà, se non corrispondesse alle sagge di Lei viste, e si accerti che l'unico mio scopo si è il bene dello Stato, quello della mia patria e della provincia.

La prego di accogliere le umili proteste della più profonda mia venerazione.

Capo d'Istria, 9 agosto 1817

Di Lei nobile sig.r barone umilis.mo devotis.mo

osseq.mo servitore

Giovani conte Totto fù Michel

INFORMAZIONE SULLE PASSATE COSTITUZIONI RAPISENTATIVE DELL'ISTRIA E SU QUELLA CHE IN PRESENTE POTREBBE CONVENIRE ALLA PROVINCIA STESSA

Parte I

CAP. I: *Costituzione sotto la Repubblica Veneta fino all'anno 1797*

1. Sotto il regime della ex-Veneta Repubblica l'Istria non aveva alcun corpo rappresentativo la intera provincia.

2. Ogni singola comune aveva bensì una rappresentanza la quale a maggioranza di suffragi dirigeva la interna sua amministrazione economica, sotto la sanzione negli affari straordinari della pub. ca autorità.

3. Queste rappresentanze nei villaggi e nei paesi non aventi nobiltà erano formate dalle così dette vicinie o consigli, che in determinate epoche si radunavano ed a cui intervenivano li capi di famiglia aventi nel luogo legal domicilio, esclusi li così detti forastieri, che non ne avevano diritto se non se dopo una stabile permanenza di quindici anni.

4. Le città di Capo d'Istria, Pola, Parenzo, Cittanuova si dirigevano ad un di presso sul medesimo piano e li consigli di queste non erano aperti che alli patrizij li quali erano tutti nobili, sebbene alcuni decaduti in basse fortune.

5. Ai corpi di queste città nessuna famiglia poteva essere ammessa, se a maggioranza di voti dei corpi stessi non veniva accettata.

6. Estesa assai era la sfera delle attribuzioni specialmente del nobile consiglio di Capo d'Istria, in cui aveva voto elettivo ogni patrizio giunto all'età di venti anni compiti, ma non avevano voto passivo di elezione agli impieghi se non se quei tali patrizij che avessero conservato il lustro della nobiltà con una educazione civile e senza aver mai esercitata alcuna arte, mestiere o professione meccanica.

7. Al consiglio di Capo d'Istria competeve di stabilire ed addottare quei tali regolamenti interni, sia di polizia sia d'amministrazione comunale, che a maggioranza di suffragi fossero stati reputati utili al ben generale della comune, ed approvati dalla pub. ca autorità acquistavano forza di legge.

8. Al consiglio competeve il diritto di sciogliere a maggioranza di suffragi trà li proprj concittadini tutti gli impiegati occorrenti

per la amministrazione economica della comune, fondaco, monte di pietà, direzione per la rinvestita dei capitali di tutte le cause pie dell'Istria sotto il nome di mani morte, e per la buona direzione della sanità, della polizia, dell'annona, delle strade, delle fabbriche, delle intavolazioni.

9. Al consiglio apparteneva come feudo la comunità di Due Castelli o Canfanaro nel distretto di Rovigno, ed elegeva annualmente il podestà che si destinava a regere il feudo medesimo.

10. Al consiglio apparteneva la elezione di un picciolo tribunale detto dei danni dati, la cui competenza era di giudicare sopra tutti li danni o furti campestri.

11. Al consiglio apparteneva anche la elezione di due procuratori alla fabrica di questa chiesa cattedrale.

12. Il consiglio stesso finalmente godeva la prerogativa di poter spedire degli oratori alla ex-Veneta Repubblica ed abitualmente manteneva in Venezia un suo deputato col titolo di nunzio, il quale era chiamato e sentito in tutto ciò che poteva riguardare l'interesse della comune di Capo d'Istria.

13. Nessuna spesa, nessuna imposta comunale poteva esser fatta se precedentemente non adottata dal consiglio.

14. Prima di essere a questo sottoposti gli affari, venivano maturati da un picciolo numero di cittadini ch'era scielto dal consiglio stesso e che veniva denominato la consulta; un individuo trà li più instruiti e probi, sotto la denominazione di contraddittore alle parti e conservatore alle leggi, sorvegliava che la consulta ed il consiglio non devenissero a deliberazioni contrarie alle leggi e che fosse osservato il buon ordine in ogni ramo di amministrazione.

CAP. II: *Costituzione sotto il primo imp. r. austriaco governo dall'anno 1797 fino all'anno 1805*

15. Sotto il primo governo austriaco fino all'anno 1805 fu conservato l'istesso ordine di cose e le stesse prerogative che godevano li consigli sotto la Veneta Repubblica, e continuò quindi la amministrazione sul medesimo piano.

CAP. III: *Costituzione sotto il Regno Italico dall'anno 1806 fino all'anno 1810*

16. Aboliti tutti li titoli e tutti li gradi dell'antica nobiltà, sotto il Regno d'Italia è caduta da per se stessa la costituzione di cui godeva l'Istria.

17. Essa avendo bisogno d'una nuova costituzione, le fu applicata quella stessa a cui vennero sottoposti tutti gli altri paesi da quali fu il Regno d'Italia composto.

18. La rappresentanza fu distribuita nel seguente modo:

A. Un consiglio comunale li cui membri, quanto a Capo d'Istria come capo comune in numero di quaranta individui, furono per la prima volta nominati dall'istesso Sovrano.

B. Due consigli distrettuali, l'uno residente in Capo d'Istria, l'altro in Rovigno, ognuno composto di undici individui, anche questi per la prima volta dall'istesso Sovrano nominati.

C. Un consiglio provinciale residente in Capo d'Istria di N° 30 individui, anche questi per la prima volta dal Sovrano eletti.

19. Li membri del consiglio delle altre comuni dell'Istria, in forza del decreto 22 decemb. 1807, erano nominati dal consiglio generale dipartimentale di Capo d'Istria.

20. Attribuzione delli consigli comunali quella si era sorvegliare alla amministrazione economica delle rispettive comuni, che veniva sostenuta da un podestà con quattro aggiunti ed un commissario di polizia comunale e correzionale, di progettare le spese da farsi annualmente e di adottare in caso di bisogno li mezzi e le imposte comunali con le quali far fronte alle spese stesse.

21. Li consigli distrettuali avevano l'incarico di sorveglianza sulli rispettivi distretti e di progettare al consiglio generale dipartimentale li provvedimenti per il ben essere dei distretti medesimi.

22. Il consiglio generale dipartimentale rappresentava l'intera provincia; nominava dal suo corpo trè individui, l'uno nella classe dei possidenti, l'altro nella classe dei dotti ed il terzo nella classe dei negozianti, li quali formavano parte dei trè collegj elettorali, indicati nella costituzione come il primitivo organo della sovranità, li quali trè collegj nominavano li membri del corpo legislativo, finchè hà sussistito, e quindi li membri del senato d'Italia.

CAP. IV: Costituzione sotto il governo illirico

Comechè la costituzione del Regno d'Italia era nei suoi primi fondamenti la stessa di quella dell'Impero Francese, così, destinata l'Istria a formar parte del governo illirico, non andava a cambiare essenzialmente la costituzionale rappresentanza.

CAP. V: Sotto il nuovo austriaco governo da ottobre 1813 a novembre 1814

23. All'ingresso dell'armi austriache ben accolte e festeggiate dagli Istriani, fù dal prode generale co. Nugent proclamata la riattivazione delle leggi che vigevano all'epoca 1805. Gli sforzi volontarj degli Istriani per provvedere l'armata, e nell'Istria e sotto il blocco di Trieste, d'ogni genere di sussistenza dimostrarono quanto una popolazione sia attaccata ai suoi antichi principj costituzionali e quanto interesse ridondi alla stessa Sovranità nel conservarli.

Parte II

CAP. I: Parere sulla costituzione che potrebbe darsi all'Istria già veneta

24. Varie sono le provincie componenti il nuovo Illirico Regno e quasi tutte differenti di abitudini, di lingue, di prodotti, d'industria, di bisogni.

25. Dei deputati scelti per ogni provincia potrebbero rappresentare in un solo corpo l'intero Illirio, ma questa troppo generale rappresentanza senza delle altre primordiali rappresentanze delle singole comuni e delle singole provincie non produrrebbe il buon effetto di quella catena che, incominciando dall'agricoltore e passando per tutte le classi dei sudditi, legar deve il privato col pubblico interesse e convincere il suddito che nel pubblico interesse generale stà l'istesso suo interesse particolare, e li deputati si ritroverebbero forse in perpetua contraddizione per non conoscere l'uno la vera situazione dell'altro.

26. In conformità pertanto della costituzione per il Regno Lombardo Veneto si crede che la rappresentanza incominciar debba nelle comuni e di grado in grado far centro presso il Governo.

27. Si ritrova pertanto di proporre:


A. Un consiglio di rappresentanti ogni capo-comune, residente nelle rispettive comuni.

B. Un consiglio di rappresentanti l'intera provincia dell'Istria, convocabile presso l'autorità circolare.

C. Una deputazione di rappresentanti l'Istria, residente assieme con le deputazioni delle altre provincie e formante con queste un consiglio generale centrale dell'Illirio presso l'eccelso Governo.

CAP. II: Componenti ed attribuzioni dei consigli comunali

28. Ogni capo-comune, o almeno nelle comuni che sono capo di distretto, vi potrebbe essere un numero di consiglieri proporzionato alla popolazione o comunale o distrettuale: la



Lettera di accompagnamento al parere di Felice LANZI sulla futura organizzazione provinciale dell'Istria (12. agosto 1817). AST.I.R. Governo del Littorale, Atti Generali, b. 1666, f. 1/8, n. 19542/1817

proporzione potrebbe essere di trè consiglieri comunali per ogni mille abitanti.

29. Sarebbe proficuo che la scelta di questi per una metà cadesse sopra li nobili, ove ne sono, combinandosi già che questi sono tutti più o meno ed in generale li principali possidenti, l'altra metà sopra le altre classi di cittadini.

30. Per la prima volta potrebbero essere nominati dalla superiorità circolare; in seguito dall'istesso consiglio, che potrebbe cambiarsi ogni trè anni ad un terzo per anno, mediante la estrazione a sorte di quegli individui che ogni anno dovessero cessare ed essere rimpiazzati da altri.

31. Ogni consiglio o comunale o distrettuale potrebbe proporre un numero di individui per il consiglio provinciale, proporzionato al numero della propria popolazione.

32. Al consiglio comunale potrebbe attribuirsi:

1. mo: La proposizione in triplo del podestà e dei delegati comunali, da cambiarsi ogni trè anni e da scieglersi dalla superiorità politica.

2. do: La annua elezione di probe persone alle quali, sotto la presidenza dell'autorità locale, affidarsi la sorveglianza

A. del buon andamento dell'anona, dei pesi, delle misure e della repressione del monopolio, oggetti che abbandonati tanto gravitarono da due anni sopra la misera popolazione;

B. della interna polizia locale, acque, strade, fabbriche comunali, oggetti sanitari;

C. della retta distribuzione degli alloggi militari e di quelle robotte che necessariamente non si potessero evitare;

D. dell'ospitale civile e del monte di pietà;

E. della fabbrica della chiesa cattedrale, giuspatronato in Capo d'Istria della comune.

33. Il consiglio comunale dovrebbe proporre le spese annue della comune, addottare in caso di bisogno li mezzi con li quali far fronte alle stesse, rivedere li conti dell'amministrazione comunale e proporre alla superiorità tutti quei provvedimenti

che convenissero o per evitare li mali o per accrescere li beni degli abitanti.

34. La distribuzione delle imposte fondale, personale e di industria potrebbe essere pure ai consigli comunali affidata, sotto la presidenza e sanzione della pubblica autorità.

CAP. III: *Componenti ed attribuzioni del consiglio provinciale*

35. Il consiglio provinciale potrebbe essere formato da dieci individui; metà della classe dei nobili e l'altra metà della classe dei possidenti e negozianti.

36. La elezione per la prima volta verrebbe fatta dal Governo sopra triple proposizioni dei consigli comunali, ed in seguito dal consiglio centrale sopra proposizioni fatte in triplo dalli consigli comunali al consiglio provinciale, e da questo al consiglio centrale.

37. Trà li trenta individui da proporsi, trà li quali devono essere scelti li dieci, ogni consiglio o comunale o distrettuale nominerà quel numero che sia proporzionato alla sua popolazione; e considerandosi la popolazione dell'Istria di circa 90.000 abitanti, ogni consiglio comunale o distrettuale verrà in tal modo a proporre nella sua lista una persona per ogni trè mille abitanti di popolazione.

38. Li proposti, tanto nobili quanto delle altre classi, dovranno aver compiuta l'età di trenta anni, possedere in proprietà un capitale fondo di almeno quattro milla fiorini, non essere stati mai inquisiti, o se inquisiti dichiarati innocenti, esclusi li prodighi e così pure gli ecclesiastici.

39. La durata in officio d'ogni individuo potrebbe essere di sei anni, ed in modo che a sorte ogni due anni siano cambiati trè membri e nel sesto anno quattro.

40. Le attribuzioni del consiglio provinciale potrebbero essere:

A. Gli affari delle steure.

B. Sorveglianza sull'amministrazione delle comuni, luoghi pii e di beneficenza, lavori d'acque e strade incumbenti alle comuni.

C. Rappresentare alla superiorità li bisogni e li provvedimenti che occorrerebbero o in generale per la provincia o in particolare per qualche distretto.

D. La elezione d'un relatore, cassiere, controllore, ragioniere e dei altri impiegati che gli occorressero.

CAP. IV: *Consiglio centrale*

41. Al consiglio centrale per la provincia dell'Istria potrebbero essere ammessi tre deputati tra persone proponibili dalli consigli comunali al consiglio provinciale, e da questo in tripla lista proposti al Governo.

42. La loro durata, le loro attribuzioni sarebbero eguali a quelle dei deputati delle altre provincie.

43. Due potrebbero essere scelti trà li nobili ed il terzo trà le altre classi; oltre le altre qualità richieste per li consiglieri provinciali, dovrebbero li medesimi possedere in proprietà beni fondi per capitale di almeno otto milla fiorini.

44. La provincia dell'Istria in misure d'equità e di esatta proporzione dovrebbe concorrere con le altre provincie a portare le spese necessarie per li impiegati di questo centrale consiglio.

45. Il servizio dei membri delli consigli comunali e provinciali potrebbe essere gratuito e piuttosto dovrebbero essere forniti di bravi e ben pagati impiegati subalterni di loro soddisfazione.

46. Senza intaccare minimamente la pubblica finanza, le spese occorrenti si potrebbero ricavare da una tenue sovra imposta sopra le steure fondale, personale e di industria.

CAP. V: *Andamento delle steure*

47. Determinato da S.M. l'importo delle imposte da esigersi, questo dal consiglio centrale potrebbe essere ripartito sopra le provincie, determinando la quota d'ogni provincia.

48. Stabilito quanto ad ogni provincia incombe, il consiglio provinciale potrebbe fissare la parte ad ogni consiglio distrettuale.

49. Li singoli consigli distrettuali avrebbero da determinare la quota d'ogni comune e sotto comune.

50. L'agente o delegato d'ogni sotto comune sarebbe da incaricarsi della riscossione del suo riparto, sotto la direzione e sorveglianza d'un cassiere distrettuale presso cui dovrebbe essere fatto il versamento.

51. Il cassiere distrettuale verserebbe poi nella cassa provinciale. Questo semplicissimo modo faciliterebbe la riscossione delle steure ed eviterebbe, con pubblico e privato interesse, una gran perdita di tempo e delle non tenui spese e concilierebbe nel tempo stesso il contentamento dei contribuenti e sarebbe di sollievo all'istesso Governo.

52. Per il buon andamento degli affari sarebbero da assegnarsi ai consigli distrettuali impiegati abili e permanenti di loro confidenza con un conveniente assegno: un segretario, un cassiere, un ragioniere, un scrittore.

53. Come poi non vi esiste alcun catasto, sarebbe da desiderarsi che questo venisse formato; se ogni comune ed ogni singola sotto comune formasse il proprio in concorso dei rispettivi proprietari, senza gran difficoltà si potrebbe presto aver un tutto constatante ogni distretto, e quindi tutti li distretti assieme, ed in tal modo avere un fondamento per un equa distribuzione dei pubblici pesi.

54. Nessun fondo dovrebbe essere escluso: per non far torto all'industria e disanimarla, premiando il pigro e punendo il diligente agricoltore con aver riguardo alla coltivazione maggiore o minore per dar al fondo un maggiore o minor valore; la posizione di valle, monte, pedemonte, la qualità d'ottimo, mediocre e cattivo suolo, la destinazione di prato, pascolo, bosco dovrebbero essere le sole circostanze per influire sul prezzo da darsi; una gran partita di sottrazione dovrebbe conteggiarsi per le eventualità alle quali il clima dell'Istria va sgraziatamente soggetto nelle alternative meteore o di gran secco o di gran pioggia o di freddi e venti desolatori, oggetti questi caritatevolmente contemplati anche dal codice civile universale di Sua Maestà.

55. Questa operazione porterebbe un dispendio non comportabile in un anno solo. La cooperazione dei consigli comunali potrebbe per altro risparmiarne una gran parte: potrebbe essere anticipato sul fondo delle steure, sovra imposto in trè anni alle steure ed in tal modo restituito.

Capo d'Istria, li 9 agosto 1817

Giovani conte Totto fù Michel

3 - 12 agosto 1817. *Felice Lanzi, commissario distrettuale di Pirano, comunica al capitano del circolo Rassauer il suo parere su di una futura organizzazione provinciale per l'Istria.*

All'imp. reg. Capitanio circolare dell'Istria residente in Trieste.

EccoLe, i.r. Capitanio, il mio progetto sulla costituzione rappresentativa da darsi per mio debole parere alle provincie

del Governo del Littorale ed a quell'altre ancora che costituiscono l'Illirio recentemente eretto in regno.

L'opera avrebbe dovuto essere più ponderata e più digerita di quello è, ma per ciò fare sarebbe stato necessario di avere meno occupazioni di altra natura e più tempo materiale. Credo nulla meno che tutto non sarà da scartarsi. Però, qualunque sia la parte di questo mio lavoro che sarà onorata di accoglienza, vi starà in quella il compenso di questa mia nuova fatica.

Tanto hò l'onore di rassegnarLe in esecuzione al di Lei decreto N° 5664.

Dall'imp. reg. Commissario distrettuale di Pirano, li 12 agosto 1817

Lanzi comm. rio

PROGETTO

Di costituzione rappresentativa centrale e provinciale d'applicarsi al governo del littorale ed alle altre provincie dell'Illirio ora eretto in regno per sovrana disposizione

La Republica di Venezia, fino a che durò la sua politica esistenza, non accordò mai nè alle provincie nè alle città soggette al suo dominio alcuna costituzione rappresentativa. Concentrato quel governo in una classe privilegiata di persone, era esso per così dire un patrimonio che passava di erede in erede e di cui il beneficiato frui senza merito alcuno.

Sessanta anni prima che quella Republica cedere avesse al destino comune che presto o tardi attendere deve qualsiasi opera umana, fù progettato di chiamare a parte del governo stesso, con carattere appunto rappresentativo, le città della Terra Ferma che primeggiavano fra le altre per popolazione; per ricchezze e per distinti soggetti; ma la gelosia aristocratica non fece luogo al progetto e così affrettò più presto la propria caduta. Se Padova, Verona, Brescia, Bergamo non poterono dunque ottenere a quei tempi l'onore della costituzionale rappresentanza, molto meno poteva aspirare a quest'onore la provincia dell'Istria, e le di lei piccole città assai al di sotto nel confronto delle sumenzionate. Non è perciò da stupirsi se questa provincia mai figurò con carattere di rappresentanza sotto il dominio veneto e se questo lasciolla sempre nella sua politica nullità.

Il governo austriaco immediatamente succeduto alla caduta della Veneta Republica non fece innovazione veruna in tale argomento per il corso di quell'ottenio in cui signoreggiò l'Istria, la quale però rimase nell'antico suo nulla.

Emersa dalle precorse politiche vicende la Republica Italiana, la di essa costituzione acclamata nei nazionali comizj in Lione sanzionò per base fondamentale che la sovranità avesse a risiedere nella universalità de' cittadini. Questa massima apertamente l'adito a chiunque di potersi mettere alle redini del governo, quando fosse stato dotato di talenti e capacità per governare, e tolse in conseguenza una tale privativa alla famiglia, al titolo o ad altra accidentale qualità.

Trè collegj elettorali furono l'organo primitivo della sovranità nazionale creata in quell'epoca memorabile, cioè quello dei possidenti, dei dotti e de' commercianti. Ad essi venne accordato costituzionalmente il diritto di nominare li membri della consulta di Stato, del corpo legislativo, dei tribunali di revisione, di cassazione e i commissarij delle contabilità. Tali

1817
 Progetto
 di Costituzione Rappresentativa Centrale
 e Provinciale d'applicarsi al Governo del
 Littorale, ed alle altre Provincie dell'Illirio
 ora eretto in Regno per Sovrana Disposizione.

La Republica di Venezia fino a che durò la sua politica esistenza non accordò mai nè alle provincie nè alle città soggette al suo dominio alcuna costituzione rappresentativa.

Concentrato quel governo in una classe privilegiata di persone, era esso per così dire un patrimonio che passava di erede in erede e di cui il beneficiato frui senza merito alcuno.

Sessanta anni prima che quella Republica cedere avesse al destino comune che presto o tardi attendere deve qualsiasi opera umana, fù progettato di chiamare a parte del governo stesso, con carattere appunto rappresentativo, le città della Terra Ferma che primeggiavano fra le altre per popolazione; per ricchezze e per distinti soggetti; ma la gelosia aristocratica non fece luogo al progetto e così affrettò più presto la propria caduta.

Il governo austriaco immediatamente succeduto alla caduta della Veneta Republica non fece innovazione veruna in tale argomento per il corso di quell'ottenio in cui signoreggiò l'Istria, la quale però rimase nell'antico suo nulla.

Emersa dalle precorse politiche vicende la Republica Italiana, la di essa costituzione acclamata nei nazionali comizj in Lione sanzionò per base fondamentale che la sovranità avesse a risiedere nella universalità de' cittadini.

Questo principio apertamente l'adito a chiunque di potersi mettere alle redini del governo, quando fosse stato dotato di talenti e capacità per governare, e tolse in conseguenza una tale privativa alla famiglia, al titolo, o ad altra

accidentale.

Dal parere di Felice LANZI sulla futura organizzazione provinciale dell'Istria (12. agosto 1817). *ibidem*

collegj sussistettero anche in allora che la Republica Italiana venne eretta in regno.

Tanto li dipartimenti antichi che quelli di nuova aggregazione aveano un corpo di elettori proporzionato alla rispettiva popolazione e l'Istria, chiamata essa pure all'onore della rappresentanza nazionale, esebì alla convocazione de' collegj sovraneamente ordinata nell'anno 1807 13 elettori, cioè 6 possidenti, 2 dotti e 5 commercianti. Durò questa rappresentanza in essa fino a tutto l'anno 1809.

La creazione a quest'epoca delle Provincie Illiriche falcidì l'Istria dal Regno d'Italia e fissò per lei una nuova sfortunata politica posizione. Essendo l'Illirio uno Stato intermedio all'Impero Francese ed al Regno d'Italia, fù esso condannato a sopportare i pesi dell'uno e dell'altro, senza poter fruire dei vantaggi di ambedue.

Diviene estraneo all'elaborato presente il provare questa funesta verità e basta il solo riflesso, opportuno al nostro caso, che l'Istria, passata alla sua nuova destinazione, perdette quanto di utile e decoroso godeva sotto il Regno Italico, non esclusa la propria rappresentanza nazionale.

In così fatta situazione la rinvenne il governo attuale al declinare dell'anno 1813. La clemenza sovrana vuole in oggi donare all'Istria una determinata costituzione rappresentativa, estendendo un tal beneficio a tutte le provincie del Littorale e a tutte quelle altre ancora che costituiscono il Regno dell'Illirio.

Degno il dono di tanto Monarca, sapranno le popolazioni beneficiarie valutarne la importanza nell'animo loro riconoscente. In quanto al sottoscritto, si chiamerà esso più che

fortunato se, in una operazione di così grave rimarco, troveranno accoglienza nella superiore degnazione le idee seguenti.

ART. I: Il territorio del Governo del Littorale si divide in 5 circoli, giacchè il quinto è costituito dalla città di Trieste e suo circondario.

ART. II: In Trieste, sede del Governo, vi sarà permanentemente una deputazione centrale che rappresenterà tutti li cinque circoli antedetti, ed in cadaun circolo una deputazione provinciale, la quale si unirà nel capoluogo ove risiede il Capitano circolare a di lui invito ed unicamente in certi determinati tempi dell'anno.

Delle deputazioni centrali

ART. III: Non potendo verificarsi in tutti li cinque circoli del Littorale la divisione dei nobili e non nobili, si farà luogo invece a quella dei più estimati e meno estimati.

ART. IV: Ogni circolo dunque darà alla deputazione centrale due membri aventi una facoltà stabile censita al di sopra dei 20.000 fiorini, dell'età d'anni 30 e scevri da qualunque eccezione legale.

ART. V: Si procederà alla loro proposta verso la osservanza delle modalità infrascritte:

A. L'ufficio circolare, in seguito agl'ordini del Governo, prescriverà in giorno determinato ad ogni capo comune la unione della propria vicinia.

B. Questa a scrutinio secreto passerà alla scielta di altrettanti individui comunisti dei più distinti per possidenza, dottrina ed industria, col ragguaglio di due per ogni mille abitanti, calcolata in pieno la popolazione della comune medesima e quella delle sotto comuni dipendenti.

C. Gl'individui nella esposta guisa prescielti assumeranno il titolo di elettori, e questi in giorno parimenti determinato dal Governo, sotto il presidio de' rispettivi commissarj distrettuali, si uniranno nel capoluogo del distretto ed a scrutinio secreto elegeranno uno dei deputati centrali che rappresentar dovrà la provincia.

D. Gli elettori di cadaun distretto potranno sciogliere, volendo, l'individuo deputato anche fuori del distretto proprio.

E. Le proposte saranno tutte assoggettate al Governo per il canale dell'ufficio circolare, e li quattro individui che avranno riscossi li maggiori voti degl'elettori di tutta la provincia costituiranno la dupla da umiliarsi alla scielta sovrana per la nomina deffinitiva dei due membri che doveranno rappresentare la provincia medesima nella deputazione centrale.

ART. VI: Li dieci membri che, nominati deffinitivamente dalla sovrana clemenza, formeranno la deputazione centrale, dureranno in attività per anni cinque continui e la mutazione loro seguirà a due per anno. E perchè in avvenire abbia luogo questo turno regolare, e in modo che otto individui istrutti degl'affari restino sempre in attività, per la prima volta, cioè dopo il primo anno, sortiranno a sorte due deputati di un circolo che faranno luogo a due altri del circolo stesso, e così successivamente si procederà negl'altri tre anni susseguenti, fino a che gl'ultimi due compiranno di diritto il loro quinquennio.

ART. VII: Trascorso il quinquennio primo, potranno essere rieletti gl'individui stessi alle medesime funzioni di deputati centrali, osservate sempre le modalità prescritte come al N° 5.

ART. VIII: Se nel caso di esercizio delle proprie funzioni talun deputato si rendesse indegno di occupare quel posto, verrà escluso con decreto del preside di essa deputazione, che

sarà sempre di diritto lo stesso Governatore, previa partecipazione all'aulico dicastero competente.

ART. IX: Ogni individuo nominato alla deputazione centrale potrà, volendo, ricercar la dispensa dal suo carico, ma non gli sarà permesso il dimettersi dall'esercizio delle sue funzioni se prima non averà ottenuto il superior beneplacito.

ART. X: Il trattamento annuo di ciaschedun membro della deputazione sarà di f.ni 1.500 (fiorini mille cinquecento), dispendio che dovrà essere cumulativamente sopportato da tutti li cinque circoli, riservato poi al Governo di dare alla deputazione stessa li distintivi di onore che crederà li più addattati.

ART. XI: A peso parimenti di tutti li cinque circoli antedetti staranno li trattamenti del ministero subalterno, il quale doverà assistere la deputazione nel disimpegno delle sue incombenze.

ART. XII: Queste si estenderanno

A. al riparto di tutte le contribuzioni dirette in seguito al catastro di tutto il territorio del Littorale, già ordinato ed appoggiato ad apposita commissione;

B. all'esame dei redditi, esiggenze e spese delle comuni dei circoli individui e dei circoli in complesso;

C. alle prestazioni militari tanto in tempo di guerra che di pace;

D. alla costruzione, riattazione e mantenimento di tutte quelle pubbliche strade che non cadono immediatamente a peso dello Stato;

E. a tutti gl'istituti di pubblica beneficenza, ospedali, orfanotrofi ed all'amministrazione de' rispettivi loro redditi, destinati al loro mantenimento e sussistenza.

Delle deputazioni provinciali

ART. XIII: In cadauna provincia o circolo ove risiede il Capitano circolare ed in Trieste, ove disimpegna le attribuzioni di questo il Magistrato, averà luogo una deputazione provinciale che agirà sotto il presidio dello stesso Capitano circolare, o suo delegato, e del presidente del Magistrato.

ART. XIV: La deputazione provinciale sarà composta di due individui per ogni distretto di prima classe, di un individuo per ogni distretto di classe 2. da e di un individuo per ogni due distretti di terza classe.

ART. XV: Per essere membro della deputazione provinciale conviene avere una facoltà stabile censita non al di sotto di 10.000 fiorini, la età di anni 30 e nissuna eccezione legale.

ART. XVI: Per procedere alla proposta dei membri della deputazione provinciale, l'ufficio circolare, dietro gl'ordini del Governo, fisserà in determinato giorno la unione delle vicinie in tutte le capo comuni di cadaun distretto. A questa vicinia presiederà nel capo distretto il commissario, nelle altre capo comuni un suo delegato. La maggioranza de' voti assoluta determinerà la preferenza frà li proposti, e in difetto di quella la maggioranza comparativa. Le liste dei candidati i più favoriti dai voti della vicinia, per la trafila delle autorità competenti, saranno in duplo umiliate al Sovrano per la nomina deffinitiva, che in essi imprimerà il carattere di deputato provinciale.

ART. XVII: Nessun deputato provinciale nominato potrà rinunciare al suo posto; e al caso di rimpiazzo, o per morte o per cessazione dopo trascorso il legale periodo o per esclusiva a causa d'indegnità, si procederà alla surrogazione di altro individuo, osservate le istesse modalità prescritte nell'articolo antecedente.

ART. XVIII: Le deputazioni provinciali disimpegnano le loro funzioni per un intero triennio e si accorda che li membri di esse non siano rieletti se non dopo un triennio di contumacia. Si riterrà per regola invariabile che una terza parte de' membri di dette deputazioni abbia a sortire in cadaun anno e dia luogo manca 1 riga v. dattiloscritto, 26 volta si farà a sorte, tanto per il primo che per il 2. do anno.

ART. XIX: Il servizio delle deputazioni provinciali sarà gratuito e soltanto quei deputati, i quali dai proprj distretti si trasporteranno nel capo luogo della provincia per disimpegnare le loro incombenze, conseguiranno da un fondo apposito da erigersi a peso della provincia, a titolo di spese di viaggi e diete, tre (3) fiorini al giorno durante la loro dimora nell'antedetto capo luogo provinciale. Il Governo inoltre accorderà ad essi quel grado di distinzione, in corso del loro officio di deputati, che crederà opportuno.

ART. XX: Dovendo li deputati provinciali prestare un servizio gratuito, come all'art. antecedente, nè potendo perciò essere addebitati - senza correre il pericolo che non si trovi alcuno il quale prestar si voglia a tali incombenze - di starsene permanentemente lontani dai loro distretti per un continuo triennio, perciò saranno invitati dall'offizio circolare a trasportarsi al capo luogo della provincia in quei determinati tempi dell'anno, ne' quali sarà necessario che la deputazione provinciale pel disimpegno de' proprj doveri apra le sue sedute.

ART. XXI: Si agiranno le incombenze della deputazione provinciale, verso la debita dipendenza dalla centrale,

A. sopra tutto ciò che riguarda le steure dirette delle quali sarà imposta la provincia;

B. essa farà conoscenza delle rendite e pesi delle comuni di tutta la provincia;

C. prenderà annualmente in esame li preventivi e consuntivi delle comuni stesse e provvederà alla più esatta ed economica amministrazione comunale, a senso de' veglianti regolamenti;

D. parimenti provvederà alla costruzione, riattazione e conservazione delle pubbliche strade della provincia, meno quelle immediatamente soggette alla sorveglianza dello Stato, non che alle acque potabili, specialmente in quei circoli che in questo articolo di prima necessità abbisognano di una particolare provvidenza e sorveglianza;

E. saranno appoggiati alle di lei peculiari cure gl'istituti di pubblica beneficenza e gl'ospitali;

F. finalmente averà il diritto di proporre, ricevere ed accompagnare con il proprio voto consultivo alla deputazione centrale qualunque progetto, rappresentanza e voto riguardante qualsisia oggetto di pubblica amministrazione, tendente al miglior ben essere della provincia medesima, per essere umiliato a piedi del trono.

ART. XXII: Li fondi occorrenti pel disimpegno di tutte le sopra articolate incombenze, e cadenti a carico particolare della provincia, saranno amministrati dalla deputazione provinciale verso l'annuale resa di conto alla deputazione centrale.

ART. XXIII: Sarà facultativo della deputazione medesima di abbassare gl'ordini occorrenti alle sottomesse comuni, agl'amministratori delle benefiche e pie aziende per il migliore e più utile andamento in via economica di quelle amministrazioni.

ART. XXIV: Gl'ordini che rilascerà la deputazione provinciale saranno firmati dal Capitano circolare o da chi ne fungerà le veci.

ART. XXV: Ad ogni deputazione provinciale si accorda inoltre un relatore con voto consultivo, sempre permanente nel capo luogo della provincia, con l'annuo trattamento di f.ni seicento (600), potendo essere assistita dallo stesso subalterno ministero dell'imp. reg. uffizio circolare in quanto alla manipolazione di tutti gl'altri oggetti d'uffizio.

Pirano, li 12 agosto 1817

Lanzi *commis. rio*

RIASSUNTO

Sulla base di documentazione inedita, il contributo prende in esame il dibattito che si sviluppò in Istria, dopo la Restaurazione, sull'istituzione di consessi elettivi quali organi dell'autonomia provinciale.

Su sollecitazione della Commissione aulica centrale di organizzazione, nel 1817 il Governo di Trieste interpellò i capitani dei diversi circoli del Litorale sulla possibilità di introdurre nella regione una costituzione provinciale. A tale scopo i funzionari avrebbero dovuto formulare delle proposte, dopo aver raccolto notizie sull'ordinamento tradizionalmente vigente nei territori loro affidati e dopo aver consultato autorevoli personalità locali. Il capitano circolare dell'Istria inviò al Governo del Litorale la sua risposta, corredandola coi pareri scritti del capodistriano Giovanni Totto, del parentino Giovanni Paolo Polesini e del commissario distrettuale di Pirano Felice Lanzi, che vengono pubblicati in appendice al contributo.

Mentre le proposte pervenute da Trieste e dal Goriziano erano orientate verso il ripristino degli antichi sistemi di governo locale (consiglio dei patrizi per Trieste, Stati provinciali per la contea di Gorizia), le relazioni e i pareri provenienti dall'Istria si presentavano sostanzialmente aperti verso l'innovazione: dai testi non traspare alcuna nostalgia per le istituzioni venete, mentre vengono presi piuttosto a modello il sistema costituzionale del regno italico e l'organizzazione amministrativa appena introdotta dall'Austria nel Lombardo-Veneto. Gli organi consiliari di livello comunale, distrettuale e provinciale di cui si proponeva l'istituzione avevano carattere rappresentativo e venivano formati attraverso meccanismi elettorali variamente congegnati, che il contributo intende analizzare.

Nelle proposte dei notabili istriani si coglie l'espressione di una cultura politica evoluta e di una spiccata individualità regionale, che dovette però attendere gli sviluppi costituzionali della monarchia per ottenere un effettivo riconoscimento.